

- 1) *Nel caso di Lavori Pubblici, da svolgersi ad opera di lavoratori autonomi (con o senza dipendenti), è la Stazione Appaltante a dover richiedere il DURC, visto che il Dlgs 494/96 e s.m.i. art. 3 comma 8 lettera B bis sembra non applicarsi ai lavoratori autonomi ma solo alle imprese esecutrici e società e che non sembra vigere obbligo del lavoratore autonomo effettuare tale richiesta?*
- 2) *E nel caso in cui non sia obbligatorio presentare il DURC, i lavoratori autonomi come dimostrano la loro regolarità contributiva?*
- 3) *In generale, l'obbligo di richiesta del DURC sussiste in capo alle imprese o alla Stazione Appaltante, in caso di appalti di lavori pubblici?*
- 4) *Esiste una differenza di validità del DURC, decorrente dalla data di rilascio, fra i lavori privati e fra quelli pubblici?*

Con riferimento al quesito in oggetto, concernente la possibilità di rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di lavori pubblici, il Ministero del lavoro con nota n. 2988 del 5 dicembre 2005 ha precisato quanto segue.

L'art. 3, comma 8, del d. lgs. n. 494 del 1996 prevede che il committente chieda la regolarità contributiva alle “*imprese esecutrici*” non facendo riferimento alcuno ai lavoratori autonomi. Ciò lascia intendere che l'artigiano senza dipendenti possa essere ritenuto escluso dall'obbligo di certificazione unica. Ne è conferma il fatto che, ove il Legislatore abbia inteso riferirsi anche lavoratori autonomi, lo ha fatto espressamente. Basti pensare che, sempre nell'ambito degli adempimenti rimessi dall'art. 3, comma 8, d. lgs. n. 494 del 1996 in capo al committente o al responsabile dei lavori, la lett. a) della norma pone la verifica dell'idoneità tecnico-professionale “*delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato*”.

In altre occasioni il d. lgs. n. 494 del 1996 distingue molto chiaramente la condizione di “lavoratore autonomo” da quella delle “imprese esecutrici”, prevedendo per il primo specifici obblighi e sanzioni; basti pensare all’articolo 7 e all’articolo 23 del decreto . In definitiva appare del tutto ragionevole interpretare la disciplina di cui all’articolo 8, comma 3 lett. b bis e b ter), del d. lgs. n. 494 del 1996 nel senso di non considerare i lavoratori autonomi senza dipendenti fra i destinatari del DURC. Per tali soggetti è infatti previsto unicamente l’obbligo di cui alla lett. a) ovvero, come detto, l’obbligo di verificarne la “*idoneità tecnico-professionale (...) in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato*”, mentre ulteriori adempimenti, quali la verifica della regolarità contributiva, sono riferibili solo alle imprese che abbiano lavoratori dipendenti e ciò proprio con la finalità di tutelare questi ultimi e di contrastare fenomeni di lavoro irregolare.

Anche l’INPS, con circolare n. 9 del 27 gennaio 2006, è intervenuto in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In particolare, a seguito degli interventi del Ministero del Lavoro con nota Prot. 2988 del 5 dicembre 2005 e Prot. 3144 del 22 dicembre 2005, l’INPS afferma che per il futuro non sarà più necessario presentare il DURC in occasione della denuncia di nuova attività o per ottenere la concessione edilizia nell’ipotesi di ditta artigiana (sia individuale che società) senza dipendenti.

Tuttavia, ad esempio, in caso di artigiano con dipendenti, l’INPS precisa che il controllo sulla regolarità contributiva, oltre che sulla contribuzione dei dipendenti, dovrà estendersi anche alla posizione contributiva personale dell’artigiano, nonché a quella di eventuali familiari iscritti come coadiuvanti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.

Imprese senza dipendenti e lavoratori autonomi

L’INPS pone in rilievo che, in risposta al quesito con il quale l’Istituto medesimo chiedeva se fosse ammissibile il rilascio del DURC ai lavoratori

autonomi partecipanti ad appalti di lavori pubblici nel settore edile, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato, con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 che i lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti non sono destinatari del DURC.

In particolare, a giudizio del Ministero, il d. lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, distingue molto chiaramente la condizione di “lavoratore autonomo” da quella delle “imprese esecutrici”, prevedendo esclusivamente per i primi l’obbligo di dimostrare l’idoneità tecnico-professionale (es. iscrizione CCIAA) e ponendo, invece, in capo alle seconde ulteriori obblighi, tra i quali quello di dimostrare la regolarità contributiva.

A seguito del descritto intervento ministeriale, l’INPS sottolinea che, prendendo atto degli indirizzi espressi dal Ministero del Lavoro, sui quali peraltro potrebbero intervenire ulteriori chiarimenti, in futuro non sarà più necessario presentare il DURC in occasione della denuncia di nuova attività o per ottenere la concessione edilizia nei casi in cui i lavori debbano essere svolti da una ditta artigiana (sia individuale che società) senza dipendenti.

Diversamente, nel caso in cui la richiesta del DURC riguardi l’artigiano con dipendenti, sia che eserciti individualmente, sia che svolga l’attività in forma societaria, l’INPS afferma che il controllo sulla regolarità contributiva nella gestione DM deve essere esteso anche alla contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani.

In modo analogo, l’Istituto sottolinea che l’artigiano con familiari iscritti come coadiuvanti non è assimilabile all’impresa ai fini del rilascio del DURC, ma qualora si avvalga anche di dipendenti, la regolarità deve riguardare anche la contribuzione che lo stesso è tenuto a versare per i propri coadiuvanti iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.

L’INPS precisa poi che comunque, indipendentemente dalla ricorrenza dell’obbligo di dimostrare la regolarità da parte delle imprese, l’Istituto, in qualità di “Amministrazione certificante”, secondo la definizione dell’art. 1 comma 1 lett.

P del d.P.R. n. 445 del 2000, è tenuto a rilasciare la certificazione tutte le volte che la medesima venga richiesta.

Validità del DURC

Con il d.l. del 30.12.2005 n. 273, convertito nella Legge 23 febbraio 2006 n. 51 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/06, in sede di conversione è stato inserito l'articolo 39-*septies* che prevede: "La validità prevista dall'art. 3, co. 8, d. lgs. 14 agosto 1996 n. 494 è stata portata a tre mesi".

Benefici e sovvenzioni comunitarie per investimenti

La circolare INPS evidenzia che la Legge Finanziaria 2006, al comma 553, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di sovvenzioni comunitarie e DURC già contenute nel collegato alla Finanziaria (art. 10, comma 7, decreto legge n. 203 del 2005 convertito nella Legge n. 248 del 2005).

In particolare, la nuova norma dispone che le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la realizzazione di investimenti.

In termini operativi, risultano inoltre utili i chiarimenti forniti della Commissione nazionale paritetica per le casse edili.

A seguito dei diversi quesiti formulati dalle singole Casse Edili in materia di DURC, la commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha fornito, con nota del 9 febbraio 2006 (Prot. n. 2182/p/sf) i seguenti chiarimenti:

Lavori privati

- L'obbligo del DURC interessa tutte le imprese coinvolte nel cantiere, comprese quindi le imprese subappaltatrici;

- il DURC è necessario prima dell'inizio dei lavori e non anche per il pagamento degli stessi (fatto salvo quanto previsto da alcune Leggi Regionali).

Lavori pubblici

- Il Durc è necessario (deve essere prodotto anche per le imprese subappaltatrici) in tutte le fasi dell'esecuzione dell'opera (stipula contratto, pagamento dei lavori, ecc.), fatta eccezione per la partecipazione alla gara d'appalto per la quale risulta sufficiente l'autocertificazione, alla quale potrà seguire una richiesta di conferma tramite DURC (alcune Leggi Regionali obbligano il DURC anche in fase di gara di appalto);

- la regolarità della Cassa Edile deve riguardare l'intero territorio nazionale; conseguentemente è sufficiente l'irregolarità presso una sola Cassa edile per essere considerati irregolari, fatta eccezione per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e degli stati finali, per i quali rileva unicamente la regolarità presso la Cassa Edile competente per territorio di ubicazione dei lavori che dovrà però comprendere anche i lavoratori in trasferta (occupati in tale cantiere) che risultino iscritti alla Cassa Edile di provenienza. La Cassa Edile competente in funzione dell'ubicazione dei lavori è quella abilitata al rilascio del DURC;

- l'eventuale irregolarità delle imprese subappaltatrici può essere sanata (intervento solidaristico) dall'impresa aggiudicatrice dei lavori, consentendo così l'emissione di un documento unico di regolarità contributiva positivo e la possibilità di ottenere il pagamento dei lavori.

Nonostante le precisazioni fornite dall'INPS Nazionale, dal punto di vista operativo si sottolinea che, qualora la stazione appaltante lo richieda, le richieste di regolarità contributiva devono essere presentate anche con riferimento alle posizioni contributive individuali dei lavoratori autonomi, dei coadiuvanti e dei soci, anche senza dipendenti.

Conseguentemente, le indicazioni interpretative fornite in precedenza dovranno essere adeguate alle specifiche richieste poste di volta in volta dalle stazioni appaltanti al fine di affidare i lavori alle imprese. Nel caso in cui il DURC interessi un'impresa costituita in forma societaria con dipendenti, deve essere

compilato un primo modello con riferimento alla posizione assicurativa dei dipendenti e tanti altri modelli quanti sono i soci presenti in azienda (indicando nello spazio riservato alla matricola INPS dei dipendenti, il codice individuale IVS di ogni singolo socio).

Le richieste DURC dovranno essere presentate, per quanto possibile, attraverso il portale internet dello sportello unico previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it); gli istituti INPS ed INAIL hanno già più volte ribadito che nell'espletamento della richiesta viene concessa la priorità a quelle ricevute on-line. Come detto in precedenza, la validità del DURC è ora di tre mesi dalla data di rilascio; si ritiene, tuttavia, che tale validità riguardi solo ed esclusivamente quei certificati rilasciati dopo la pubblicazione della Legge 23 febbraio 2006 n. 51, avvenuta in data 28 febbraio 2006.